

in queste settimane, inoltre, per iniziativa di 40 consiglieri regionali, primo firmatario il presidente del consiglio regionale, è andata in discussione in settima commissione consiliare regionale una proposta di legge che individua 2.000.000 di euro a sostegno dell'interramento;

su iniziativa del comune di Baone, seguita successivamente dalle amministrazioni di Este e Monselice, è stato accertato che il nullaosta rilasciato dalla Soprintendenza per i beni artistici ed architettonici del Veneto per il progetto dell'elettrodotto in oggetto è scaduto ed a seguito di ciò i lavori sono stati sospesi in attesa di nuovo nullaosta;

il territorio nel quale la linea in oggetto dovrebbe passare è quello della parte meridionale del Parco regionale dei Colli Euganei caratterizzato da bellezza paesaggistica e riconosciuto valore ambientale, non solo in ambito regionale visto che parti di questo territorio sono state inserite nell'elenco europeo dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale;

l'articolo 30 del Piano Ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei prevede espressamente che l'autorizzazione alla costruzione di nuove linee elettriche in questo territorio possa essere concessa solo qualora ne sia prevista la realizzazione in cavo interrato;

l'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 stabilisce che « nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, il parere favorevole della regione di cui all'articolo 3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali »;

in questi giorni la Soprintendenza è chiamata a valutare la concessione di nuovo nullaosta —

quali siano gli esiti della valutazione operata dalla competente sovrintendenza. (4-09863)

\* \* \*

### ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il 15 dicembre 2000 il ministero della difesa ha bandito un concorso, a seguito di specifica autorizzazione (decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000), per 504 posti di collaboratore amministrativo, area C — posizione economica C1;

il 27 dicembre 2002, venivano approvate le graduatorie dei vincitori di detto concorso;

i vincitori del suddetto concorso per 504 posti di collaboratore amministrativo ad oggi, non sono ancora stati assunti a causa del blocco delle assunzioni nel settore del pubblico impiego;

tale situazione, oltre a produrre negli interessati, e nelle rispettive famiglie, un notevole malcontento e sfiducia nelle istituzioni, tanto da indurli a costituire un comitato « vincitoridifesa », sta compromettendo l'efficacia e il buon funzionamento del Ministero della difesa, costretto ad operare in condizioni di emergenza causata dalla carenza di organico alla quale il dicastero cerca di sopperire utilizzando sia il personale militare che viene distratto dai suoi compiti istituzionali in un momento così delicato per la sicurezza del nostro Paese, sia il personale civile avente però qualifica inferiore a quella necessaria;

la mancata assunzione dei suddetti vincitori di concorso presso il Ministero della Difesa non realizza, peraltro, in termini economici un risparmio in quanto esso è meramente fittizio, poiché le ca-

renze di organico sono fronteggiate facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e consulenze esterne che, come evidenziato anche dal Procuratore Generale della Corte dei Conti nell'apertura dell'anno giudiziario 2004, contribuiscono a far lievitare considerevolmente la spesa pubblica;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, recante norme in materia di autorizzazioni alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha concesso l'assunzione di 160 unità per tutti i concorsi espletati dall'amministrazione Difesa, consentendo la nomina in ruolo di sole 48 unità su un totale di 504 vincitori del concorso a « collaboratore amministrativo »;

tale modestissimo numero di assunti non ha risolto certo i gravi problemi di carenza di personale di tale amministrazione che, secondo le piante organiche, aggiornate al 31 dicembre 2003, per il disbrigo delle pratiche istruttorie avrebbe necessità di 1.863 impiegati di qualifica C1 a fronte degli attuali 790, di cui solo 260 sono in possesso della qualifica di collaboratore amministrativo;

l'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha previsto la possibilità di concedere deroghe al divieto per le amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, su richiesta delle stesse amministrazioni, « per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio »;

l'articolo 3, comma 55, della medesima legge finanziaria stabilisce per l'anno 2004 che, nell'ambito della procedura di autorizzazione alle assunzioni di personale da parte della pubblica amministrazione, in deroga al divieto di cui al comma 53 dello stesso articolo, deve essere valutata prioritariamente « l'immissione in servizio del personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazio-

nale..., nonché dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003 »;

il Ministero della Difesa e tutti gli uffici che ad esso fanno capo, sia civili che militari sono, per legge, « addetti a compiti connessi alla difesa nazionale »;

la carenza di organico nella quale opera il Dicastero ha assunto proporzioni di emergenza indilazionabile ed è stata quantificata in ben 2.696 unità;

tale problema concerne in particolar modo le qualifiche medio-alte relative all'area C (tecnici e amministrativi) e soprattutto i funzionari dell'area C1, la cui mancanza sta progressivamente determinando gravi e diffuse inefficienze nei più importanti enti ristrutturati dell'Amministrazione Difesa;

per tali motivi il Ministero della Difesa fu autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 a bandire un concorso per la copertura di 504 posti nell'area C, posizione economica C1;

l'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331 prevede la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale attraverso la graduale sostituzione del personale militare con quello civile nell'affidamento di incarichi amministrativi e logistici del Ministero della Difesa;

in data 7 marzo 2003 il Sottosegretario di Stato alla Difesa, onorevole Filippo Berselli, in risposta ad un'interrogazione parlamentare vertente proprio sulla carenza di collaboratori amministrativi presso il Dicastero affermò l'auspicio da parte dell'Amministrazione di una loro integrale assunzione nel corso del 2004;

con la circolare del 25 febbraio 2004 è stata riproposta la possibilità di assunzione di personale in deroga al blocco disposto dalla legge finanziaria 2004 —:

considerata la grave carenza di organico esistente nel Ministero della Difesa e considerati i fondi già stanziati nella finanziaria 2004, se si intenda procedere

al più presto all'assunzione dei restanti vincitori del concorso pubblico per 504 collaboratori amministrativi bandito in data 15 dicembre 2000.

(2-01174) «Ciro Alfano, Volontè».

*Interrogazione a risposta immediata:*

STRADELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, ha previsto l'istituzione di un'addizionale nella misura del 50 per cento della tariffa dell'imposta di bollo relativa ai conti correnti bancari;

tale disposizione era originariamente finalizzata a destinare risorse urgenti alla ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive nelle zone del Piemonte colpite dagli eventi alluvionali nel novembre 1994;

da allora, non risulta che la disposizione richiamata sia stata formalmente abrogata da successivi atti legislativi;

allo stesso tempo, sembrerebbero ormai esauriti gli aiuti ed i sussidi statali alle imprese alluvionate nel 1994, non risultando all'interrogante che le entrate derivanti dalla citata disposizione, incassate dall'erario, stiano concorrendo alla copertura degli oneri relativi ai risarcimenti riconosciuti alle stesse imprese;

i prelievi addizionali sui conti correnti risultano tuttora effettuati a carico dei correntisti, sebbene siano trascorsi circa dieci anni dall'istituzione dell'addizionale —:

se la disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 691 del 1994 sia stata superata dai successivi atti, se, in caso di vigenza della disposizione, il Ministro interrogato sia in grado di fornire chiarimenti in relazione all'entità del gettito complessivo da essa derivante, nonché all'effettiva destinazione delle somme in-

troitate in attuazione della disposizione citata, e se non ritenga di dover adottare le necessarie iniziative affinché sia disposta l'interruzione del prelievo forzoso sui conti correnti, in assenza di effettivi e visibili interventi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994. (3-03301)

*Interrogazione a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

BENVENUTO, GRANDI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, FLUVI, CENNAMO, NANNICINI, COLUCCINI, DE BRASI, GALEAZZI e LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'ammontare dei crediti d'imposta dovuti dal fisco ai contribuenti risulta essere molto rilevante e in particolare i crediti relativi all'IRPEF ed all'IVA ammonterebbero ormai a circa 15 miliardi di euro;

il mancato rimborso dei crediti d'imposta costituisce, di fatto, una forma di finanziamento improprio utilizzato dall'erario per far fronte ad esigenze di cassa, che rischia in molti casi di pregiudicare l'equilibrio finanziario dei contribuenti e delle imprese che vantano tali crediti;

secondo gli interroganti, il problema dei ritardi nell'effettuazione dei rimborsi per i crediti di imposta costituisce inoltre uno degli ostacoli maggiori per il raggiungimento di un rapporto equilibrato e trasparente tra fisco e cittadini —:

quale sia l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi a tutti i tributi, e quali iniziative intenda assumere al fine di velocizzare l'effettuazione dei rimborsi stessi, eventualmente anche consentendo ai contribuenti interessati di portare tali crediti in compensazione delle imposte dovute. (5-03139)

*Interrogazione a risposta scritta:*

VIGNI e REALACCI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 18 marzo 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2004, n. 76, il Ministro dell'economia e delle finanze ha proceduto alla « individuazione di nuove aree territoriali omogenee ed all'aggiornamento della territorialità delle attività turistico-alberghiere »;

secondo la classificazione pubblicata in allegato al decreto, comuni come quelli di Siena e Pisa, solo per fare due esempi, sono inseriti tra le aree « prive di vocazione e/o funzione turistica, che non presentano alcuna specifica caratteristica attrattiva nei confronti di flussi turistici, non possedendo né particolari beni di interesse storico, culturali, artistici, né elementi di interesse paesaggistico-ambientale » —:

quali siano le ragioni in base alle quali è stata utilizzata tale definizione per città e luoghi che, al contrario, possiedono uno straordinario patrimonio storico, artistico, ambientale, tale da essere considerato dall'UNESCO « patrimonio culturale dell'umanità ». (4-09861)

\* \* \*

GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione alla celerità con la quale la Confederazione elvetica aveva accolto la richiesta di rogatoria in relazione ai procedimenti Fininvest, era legittima l'aspettativa di un accoglimento altrettanto sollecito della richiesta di rogatoria inoltrata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Parma su conti ban-

cari bloccati in Canton Ticino, connessi alla vicenda giudiziaria che riguarda la società Parmalat S.p.A.;

il Tribunale federale della Svizzera, invece, ha respinto la richiesta sostenendo la tesi secondo cui un diritto di rogatoria illimitato dell'autorità giudiziaria italiana sui documenti sequestrati in Svizzera sarebbe « sproporzionato » (Cfr. Agenzia *Ansa* — Losanna del 25 aprile 2004);

in pratica la sentenza del Tribunale federale della Svizzera precluderà la possibilità, per gli inquirenti, di consultare tutti i documenti relativi alla vicenda Parmalat attualmente sottoposti a sequestro in territorio elvetico;

il pregiudizio, per l'attività di indagine promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma è assolutamente intuitivo sicché appare grave la ricordata sentenza del Tribunale elvetico;

era semmai lecito attendersi che, in relazione ad una indagine che attiene ad un « buco » finanziario di circa 30.000 miliardi di vecchie lire, spalmato su decine di migliaia piccoli risparmiatori, vi fossero una solerzia ed una disponibilità almeno pari a quelle gioiosamente espresse nel caso delle rogatorie Fininvest —:

quali siano, con esattezza, le motivazioni della decisione del Tribunale elvetico di reiezione della richiesta di rogatoria avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Parma;

se tali motivazioni siano in linea con la giurisprudenza elvetica in questo particolare settore;

se le motivazioni contrastino con le motivazioni con le quali il Tribunale elvetico ha accolto altre richieste di rogatoria;

se non si ritenga di attuare un intervento sinergico con il Ministero degli affari esteri per tentare di superare la linea adottata dalla Svizzera, tenuto conto, in particolare, del grande rilievo sociale